

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera CC n. 33 del 18 marzo 2009

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- I. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto comunale, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 2

Il Consiglio Comunale: Compiti – Funzioni – Durata in carica

- I. Il Consiglio comunale rappresenta unitariamente la comunità, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
- II. Il Consiglio Comunale è dotato di una propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con il presente regolamento.
- III. Le competenze del Consiglio comunale sono quelle espressamente indicate nel T.U.E.L. approvato con d. lgs. n.267/2000 e s.m.i., nelle leggi statali e regionali e nello Statuto.
- IV. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
- V. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione in caso di rinnovo del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- VI. Ciascun Consigliere rappresenta il territorio e la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- VII. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, circostanze che devono essere evidenziate nell'atto deliberativo.

Articolo 3

Situazione patrimoniale dei Consiglieri e Spese per la campagna elettorale

- I. Per la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, per candidati e liste, saranno osservate le seguenti norme:
 - a) i termini per la presentazione sono fissati in novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio;
 - b) la dichiarazione va presentata al Segretario Generale, il quale dovrà effettuare il controllo;
 - c) la pubblicità sarà effettuata mediante avviso all'Albo Pretorio e contemporaneo deposito nella Segreteria Generale.
- II. I Consiglieri sono altresì tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi di legge. Allo stesso obbligo sono soggetti anche gli amministratori delle aziende e delle istituzioni del Comune.
- III. Quanto indicato ai precedenti commi I e II viene disciplinato con separato regolamento. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento ed in quanto compatibili con lo Statuto, si applicano le norme del Regolamento approvato con atto consiliare n.500 del 5.12.1982.

Articolo 4

Poteri, facoltà e diritti del Consigliere

- I. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale. Può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. L'esercizio di tale diritto e le relative modalità sono disciplinati dai successivi articoli.

- II. Ha diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, nonché la visione degli atti e dei documenti utili all'espletamento del proprio mandato, sotto il vincolo della riservatezza e con il solo limite per quelli, puntualmente individuati dall'apposito regolamento, coperti da segreto d'ufficio. In particolare, devono essere depositati e posti a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale, ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni.
- III. Il Consigliere ha diritto di essere garantito nell'espletamento delle sue funzioni e delle sue prerogative.

Articolo 5

Doveri dei Consiglieri

- I. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte, nonché alle riunioni degli organismi delle associazioni internazionali, nazionali o regionali fra enti locali delle quali fanno parte quali rappresentanti del Comune di Avellino.
- II. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.
- III. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.
- IV. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio a cui è stato convocato deve indicare per iscritto il motivo al Presidente prima della seduta medesima o comunque non oltre la prima seduta successiva.
- V. La proposta di decadenza può essere avanzata da qualunque elettore del Comune. Deve essere notificata al Consigliere interessato al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. Il Consiglio Comunale non può pronunciare la decadenza prima che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato. La proposta decade se il Consigliere per il quale è stata avanzata interviene a seduta del Consiglio prima che lo stesso ne abbia pronunciato la decadenza.
- VI. Se detto Consigliere è assente, il Consiglio, prima di dichiarare la decadenza, esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e decide conseguentemente.
- VII. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi, né assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
- VIII. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi espressamente determinati dalla legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento comunale.

Articolo 6

Indennità di presenza e rimborso spese

- I. I Consiglieri hanno diritto al gettone di presenza nella misura prevista per legge per la partecipazione effettiva a riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I gettoni sono corrisposti per ogni seduta e per non più di una seduta al giorno e non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata. I Consiglieri, nel caso in cui i lavori del Consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di percepire il gettone anche per il giorno successivo. Il gettone di presenza spetta anche per le sedute andate deserte per mancanza del numero legale.
- II. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
- III. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi speciali.
- IV. Ai Consiglieri che, per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Presidente del Consiglio o del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.
- V. I Consiglieri, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1° e 2°, e dall'articolo 3,

commi 1° e 2°, della legge 18 dicembre 1973, n.836, e per l'ammontare stabilito al n.2) della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni.

- VI. Ai Consiglieri che risiedono fuori del territorio comunale spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute consiliari.

Articolo 7

Copertura assicurativa

- I. A tutti i Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n.816.
- II. Le coperture assicurative sono estese anche al Segretario Generale, al Vice Segretario Generale, ai dirigenti ed al personale comunale che partecipa alle sedute consiliari.

Articolo 8

Dimissioni del Consigliere

- I. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo immediatamente, in ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Articolo 9

Consigliere Anziano

- I. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del T.U. approvato con decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 73, comma 11, del T.U.E.L. innanzi citato.
- II. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano, è considerato tale il Consigliere presente in possesso del requisito indicato al comma I.

Articolo 10

Minoranza consiliare

- I. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla minoranza consiliare, per minoranza si intendono i Consiglieri che non hanno espresso consenso agli indirizzi generali di governo.
- II. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, in assenza di specifica statuizione, si procede con voto limitato e separato.

Articolo 11

Gruppi consiliari

- I. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
- II. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
- III. I Consiglieri che non vogliono aderire al gruppo della lista di appartenenza o agli altri gruppi costituiti e quelli che nel corso della tornata amministrativa intendono modificare il gruppo di appartenenza possono costituire gruppo autonomo solo se sono o rimangono in numero non inferiore a tre. L'adesione a gruppo di lista di non appartenenza deve essere sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del gruppo cui si intende aderire.
- IV. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo o che non intendono appartenere ad alcun gruppo confluiscono in un unico gruppo misto.

- V. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- VI. Ogni Consigliere è tenuto ad indicare, entro tre giorni dalla convalida della propria elezione, al Presidente del Consiglio il gruppo del quale intende far parte. In mancanza di tale esplicita comunicazione si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
- VII. I gruppi nominano nel loro interno un Capogruppo e, ove lo ritengano, anche un Vice Capogruppo.
- VIII. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale il nome del proprio Capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere anziano del gruppo stesso per ordine di elezione. Con la stessa procedura devono essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo.
- IX. I gruppi consiliari possono cambiare denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti i Consiglieri del gruppo medesimo.
- X. Della costituzione dei gruppi consiliari, che avviene, di regola, subito dopo la seduta di insediamento, e delle sue modifiche, viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 12

Conferenza dei Capigruppo

- I. La Conferenza dei Capigruppo, alla quale di norma partecipa il Sindaco, è convocata, su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, o, in sua assenza, del Vice Presidente, anche a seguito di richiesta del Sindaco, per programmare periodicamente l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame dei problemi procedurali inerenti ai lavori consiliari, per altri casi previsti dal presente regolamento e per altri ancora sui quali il Presidente del Consiglio ritiene di dover acquisire il parere dei gruppi. La conferenza dei Capigruppo concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
- II. In sede di Conferenza il Sindaco sente i Capigruppo in ordine alle nomine ed alle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- III. La Conferenza è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare dal Vice Capogruppo, se nominato, o da altro Consigliere appartenente al gruppo.
- IV. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce con l'assistenza di un segretario che ne redige il verbale. Alla seduta è ammessa la partecipazione del Segretario Generale. Alla Conferenza possono essere invitati uno o più Assessori per la trattazione di argomenti risultanti nelle rispettive competenze. Per il coordinamento del lavoro delle Commissioni Consiliari ai fini della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio può invitare alla Conferenza uno o più Presidenti di Commissioni Consiliari.
- V. La convocazione deve avvenire, anche a mezzo telefono, telefax o e-mail, almeno due giorni prima della data fissata per la seduta.
- VI. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
- VII. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.

Articolo 13

Prima adunanza. – Convalida degli eletti e surroghe

- I. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- II. La prima seduta è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta.

- III. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma I dell'articolo 9, occupa il posto immediatamente successivo.
- IV. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti. Nella stessa seduta il Consigliere Anziano dà comunicazione al Consiglio delle eventuali opzioni.
- V. La seduta è pubblica ed i Consiglieri della cui ineleggibilità ed incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.
- VI. Nella stessa seduta, subito dopo la convalida degli eletti, si procede alla surroga dei Consiglieri non convalidati, che abbiano rassegnato le dimissioni o che siano deceduti, ovvero cessati dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina ad Assessore. Per procedere alla comunicazione dei componenti della Giunta occorre, comunque, che il Consiglio sia validamente ed interamente costituito.
- VII. Il Sindaco, prima di procedere alla comunicazione dei componenti della Giunta, presta, in piedi, davanti ai Consiglieri, anch'essi in piedi, giuramento secondo la formula seguente: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
- VIII. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- IX. Il seggio che durante il periodo di durata in carica del Consiglio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- X. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga a norma del precedente comma.

Articolo 14

Presidenza del Consiglio Comunale

- I. Il Consiglio Comunale è normalmente presieduto dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- II. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento dei lavori, esercitando le funzioni ed i poteri indicati al successivo articolo 29.
- III. Il Presidente dispone della sala consiliare anche quando in essa non si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto d'intesa con il Sindaco.
- IV. Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
- V. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e/o di Capogruppo consiliare.

Articolo 15

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

- I. Il Consiglio comunale nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- II. Se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- III. Se non si raggiunge nemmeno questa maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- IV. Il Presidente del Consiglio, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente.
- V. Viene nominato Vice Presidente il Consigliere primo dei non eletti nella votazione per la nomina del Presidente se il Presidente è eletto in una delle prime due votazioni, o il Consigliere che ha ottenuto il minor numero di voti se il Presidente è eletto con la votazione di ballottaggio.

Articolo 16

Dimissioni, decadenza o morte del Presidente o del Vice Presidente

- I. Nel caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Presidente entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente.
- II. Nei casi di cui al precedente comma riferiti al Vice Presidente, la relativa elezione sarà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva all'evento.

Articolo 17

Revoca del Presidente e/o del Vice Presidente

- I. La revoca del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio comunale può essere richiesta con proposta motivata, indirizzata al Consiglio Comunale e presentata al Segretario Generale, sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
- II. La proposta di revoca viene messa in discussione entro venti giorni dalla presentazione.
- III. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 18

Riunioni del Consiglio Comunale

- I. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, straordinaria e straordinaria di urgenza.
- II. Il Consiglio Comunale si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; in tutti gli altri casi si riunisce in via straordinaria.
- III. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati o del Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio entro e non oltre venti giorni, inserendo all'ordine del giorno tutte le questioni richieste, salvo che non si tratti di argomento illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea.
- IV. La domanda dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, deve essere presentata per iscritto e consegnata al Segretario Generale o a chi lo sostituisce, che ne dispone l'assunzione immediata al protocollo.

Articolo 19

Proposte di deliberazione

- I. L'iniziativa delle deliberazioni spetta alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Assessori ed ai Consiglieri.
- II. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario Generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
- III. Le proposte di deliberazione del Sindaco, dei singoli Assessori e dei Consiglieri sono fatte pervenire al Presidente del Consiglio a cura dei proponenti.

Articolo 20

Esame preliminare in Commissione Consiliare

- I. Gli argomenti di competenza consiliare sono sottoposti all'esame preliminare delle Commissioni Consiliari della cui opera preparatoria, referente e consultiva il Consiglio si avvale per una approfondita e spedita trattazione.
- II. Si prescinde dall'esame preliminare delle Commissioni per gli atti di sindacato ispettivo, per i pareri di qualsiasi natura, per le nomine di competenza consiliare, per gli atti di mera esecuzione, per argomenti già esaminati anche ad altri fini dal Consiglio Comunale, nonché per altri casi previsti dall'apposito regolamento.
- III. I regolamenti e le proposte composte da diversi articoli o parti possono essere assegnati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, alle Commissioni in sede redigente, con discussione ed approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

Articolo 21

Proposte all'esame del Consiglio

- I. Le proposte esaminate dalle competenti Commissioni Consiliari sono sottoposte, nella prima seduta utile, all'approvazione del Consiglio nel testo conclusivamente votato dalle Commissioni stesse.
- II. In caso di eventuale intervenuta modifica del testo originario in sede di Commissione, è data facoltà al Sindaco ed al proponente di chiedere che il Consiglio si pronunci su tutta o parte della proposta iniziale.
- III. Gli argomenti sui quali non si sia manifestato dissenso in Commissione sono posti in votazione senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più Consiglieri.

Articolo 22

Convocazione del Consiglio

- I. Il Consiglio Comunale, di norma, è convocato dal Presidente del Consiglio.
- II. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano.

Articolo 23

Luogo delle riunioni

- I. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'apposita sala della sede comunale.
- II. In via eccezionale e per particolare motivi il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio in altra sede, dandone la massima pubblicità. I Consiglieri possono avanzare richieste in tal senso.
- III. Nella sala delle riunioni è vietato utilizzare telefoni cellulari.
- IV. La sala delle adunanze dovrà essere aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio delle sedute; durante tale periodo devono essere a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Avvisi di convocazione

- I. Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante notifica di avvisi scritti da consegnarsi in mani proprie o nel domicilio del Consigliere; a tal fine ogni Consigliere deve eleggere domicilio nell'ambito del territorio del Comune, indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
- II. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale con la indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
- III. Gli avvisi devono contenere il luogo e l'ora delle riunioni nonché l'elenco degli argomenti da trattare, precisando se trattasi di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza, e se di prima o seconda convocazione.
- IV. Gli avvisi devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza per le sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie; nei casi di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima.
- V. L'eventuale elenco degli argomenti da aggiungere agli altri già iscritti all'ordine del giorno deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza indicata nello stesso; in quest'ultimo caso la maggioranza dei Consiglieri presenti può stabilire il rinvio della trattazione al giorno successivo od anche ad altro fissato dal Consiglio stesso di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, purché il differimento non determini scadenza di termini perentori.
- VI. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, ai soli Consiglieri assenti alla seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.
- VII. Per argomenti di particolare importanza devono essere consegnate ai Capigruppo, unitamente all'avviso di convocazione, le proposte da trattare in Consiglio, se non già ritirate in sede di Conferenza dei Capigruppo. Devono, in ogni caso, essere trasmesse a tutti i Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, le proposte dei regolamenti e le linee di indirizzo di validità annuali e pluriennali.

- VIII. Gli avvisi per le riunioni di seconda convocazione, siano esse ordinarie, straordinarie o d'urgenza, devono essere consegnati ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
- IX. Quando, per gli argomenti da trattare in prima convocazione l'avviso contenga anche il giorno per la seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima seduta, sempreché altri argomenti non siano aggiunti all'ordine del giorno.
- X. Con un medesimo avviso possono essere fissate più sedute consiliari. Se l'ordine del giorno non reca gli argomenti ripartiti per singole riunioni, la mancanza del numero legale rende deserta la seduta e le successive riunioni sono ad ogni effetto annullate.
- XI. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
- XII. Qualora nell'avviso di convocazione non è indicato l'orario del termine dei lavori, lo stesso è da intendersi stabilito per le ore 24. Dopo tale ora la seduta deve continuare qualora il rinvio determini scadenza di termini perentori. Può altresì proseguire se vi è unanime consenso dei Consiglieri presenti.
- XIII. Le sedute di seconda convocazione, ove possibile, vengono di preferenza fissate nei medesimi giorni indicati nell'avviso di cui al precedente comma X.
- IX. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 25

Ordine del giorno

- I. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
- II. Il Presidente del Consiglio stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto, di norma, del seguente ordine di precedenza: interrogazioni ed interpellanze; ratifiche di cui al 3° comma dell'articolo 32 della legge 142/90; comunicazioni del Sindaco; approvazione dei verbali delle sedute precedenti; proposte sull'autorità governativa; mozioni; proposte della Giunta Municipale e delle Commissioni Consiliari; ed infine questioni richieste da un quinto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio può prescindere da tale ordine di precedenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- III. Per ultimi saranno normalmente iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.
- IV. Qualora con il medesimo avviso siano state fissate più sedute consiliari, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che le interrogazioni vengano svolte solo in una o più sedute determinate.
- V. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, secondo le norme indicate nel comma V dell'articolo precedente.

Articolo 26

Informazione al pubblico

- I. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario Generale, all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
- II. A cura dell'Ufficio Atti del Consiglio, copia dell'avviso di convocazione viene inviato, assicurandone il tempestivo recapito, agli Assessori, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
- III. Il Presidente del Consiglio darà notizia della convocazione a mezzo comunicato stampa.
- IV. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, tra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.
- V. Nei giorni delle riunioni sarà disposta l'esposizione al Palazzo Municipale della bandiera del Comune di Avellino, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

Articolo 27

Deposito e consultazione degli atti

- I. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con l'elenco degli stessi, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta presso l'Ufficio Atti del Consiglio. Di tale deposito deve essere dato atto dal Segretario Generale con l'apposizione del timbro, della data e dell'ora. Il mancato o deficiente deposito può essere rilevato da ciascun Consigliere mediante verbale di constatazione sottoscritto per conferma anche dall'impiegato comunale presente in ufficio. In assenza di detto verbale è precluso a chiunque di presentare al riguardo rilievi in aula consiliare.
- II. Nel caso la convocazione venga indetta per le ore pomeridiane di data successiva ad un giorno di chiusura degli uffici, gli adempimenti dovranno essere completati entro l'orario di ufficio del giorno lavorativo precedente la data dell'adunanza.
- III. Nessuna proposta, ivi comprese quelle iscritte ai sensi del precedente articolo 18, comma III, può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni. Non sono richiesti detti pareri nel caso che trattasi di deliberazioni di mero atto di indirizzo.
- IV. Per le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si applicano le disposizioni al riguardo dettate dal Regolamento di Contabilità.
- V. Ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni, i Consiglieri Comunali possono, altresì, chiedere ai responsabili dei servizi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché di consultare tutti gli atti deliberativi e concessivi esistenti negli uffici comunali, anche se non aventi diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- VI. Per le informazioni riservate il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.
- VII. Nel caso l'argomento all'ordine del giorno riguardi modifiche o adozioni di regolamenti o materie di notevole importanza, deve essere allegato agli atti il testo della proposta.

Articolo 28

Presidenza della seduta

- I. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- II. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

Articolo 29

Funzioni e poteri del Presidente

- I. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute del Consiglio Comunale; dirige e modera la discussione nell'ordine prestabilito, garantendone la regolarità; concede la facoltà di parlare; indice le votazioni e ne proclama i risultati; accerta l'ammissibilità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione a quanto previsto dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi. Coordina, inoltre, d'intesa con i Presidenti, il lavoro delle Commissioni Consiliari, anche ai fini della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
- II. Quando nel corso delle sedute consiliari si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, sulla base dei principi generali.
- III. Il Presidente è, inoltre, investito di potere di mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali.
- IV. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
- V. Nel caso di sospensione o di scioglimento dell'adunanza per motivi di ordine pubblico, il Presidente è tenuto a far redigere il processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Articolo 30

Partecipazione dell'Assessore

- I. L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- II. La presenza dell'Assessore in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Articolo 31

Apertura e validità dell'adunanza

- I. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente dà corso alla discussione limitatamente alle interrogazioni ed alle interpellanze, che saranno regolarmente verbalizzate, purché siano presenti il Sindaco o il Vice Sindaco unitamente ad almeno quattro Assessori.
- II. La seduta diviene comunque valida agli effetti deliberativi dopo che il Segretario o chi lo sostituisce, su richiesta del Presidente, abbia accertato il numero legale mediante appello nominale dei Consiglieri.
- III. Nelle more che si formi il numero legale può darsi corso alle interrogazioni anche se l'argomento non è iscritto all'ordine del giorno. L'interrogante ha diritto, comunque, a completare il proprio intervento.
- IV. Su richiesta del Presidente o di un Consigliere, sempreché sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Segretario Generale procede ad appello nominale e qualora venga constatato che non è stato raggiunto il numero legale la seduta è dichiarata deserta se tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono di prima convocazione.
- V. Se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione ed è presente un numero di Consiglieri non inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio tratta, nell'ordine in cui sono iscritti, tutti gli argomenti di seconda convocazione. Esauriti tali argomenti, la seduta può continuare se nel frattempo si è raggiunto il numero legale. A tal fine il Presidente dispone un nuovo appello nominale e, ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza di prima convocazione, questo viene dichiarato deserto per tutti gli argomenti rimasti da trattare.

Articolo 32

Numero legale

- I. Il numero legale, accertato nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo precedente, è sempre presunto per tutto il corso della seduta, ma è data facoltà a ciascun Consigliere di chiederne la verifica. Fatta salva la rinuncia da parte del richiedente, si procede ad appello nominale non appena completato l'intervento in corso che, in nessun caso, potrà protrarsi oltre il termine prescritto dal presente regolamento. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale.
- II. Il Consiglio non può deliberare se non è presente la metà del numero dei Consiglieri assegnati.
- III. Se questo numero viene meno al momento della votazione o a quello della verifica, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, la riunione, previa redazione del verbale con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti, è dichiarata deserta per tutti gli argomenti di prima convocazione.
- IV. Per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
- V. Si intende che la seduta è di seconda convocazione soltanto per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non trattati per mancanza del numero legale.
- VI. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento richiedono per deliberare particolari quorum di presenti o di votanti, agli effetti del numero legale, si fa riferimento ai presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- VII. In una stessa seduta possono essere trattati argomenti sia di prima che di seconda convocazione.
- VIII. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto dal votare.
- IX. Non si computano, invece, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare ed escono dalla sala prima della votazione, nonché quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, ai sensi del successivo articolo 33.

Articolo 33

Astensione obbligatoria

- I. I Consiglieri devono astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- II. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
- III. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Generale, che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.
- IV. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di suoi parenti od affini fino al quarto grado.

Articolo 34

Assistenza e contenuto dei verbali

- I. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio e cura la redazione del processo verbale, coadiuvato dal Vice Segretario e da altro personale di sua fiducia. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale opera automaticamente, senza necessità di particolari formalità, fatto salvo il diritto a percepire la differenza di trattamento tra quello goduto e quello spettante al Segretario, la sostituzione del Vice Segretario, figura prevista dallo Statuto vigente.
- II. I verbali devono indicare, in epigrafe, le modalità di convocazione e precisare se trattasi di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza, e se in prima o seconda convocazione. Essi devono contenere il resoconto della riunione con i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti riportati pro e contro.
- III. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale siano inserite le propri dichiarazioni.
- IV. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Il Consigliere che si ritiene offeso può richiedere al Presidente del Consiglio il rilascio, per estratto, del resoconto di cui al successivo comma IX.
- V. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare discredito all'Amministrazione o danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- VI. I verbali devono, altresì, indicare la data, l'oggetto ed i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, specificando quelli che si sono astenuti o che hanno votato contro.
- VII. Deve, inoltre, risultare dai verbali se le deliberazioni siano state assunte in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.
- VIII. I verbali, infine, devono espressamente riportare gli adempimenti previsti dall'articolo 53 della legge 142/90 e devono essere sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
- IX. I resoconti della seduta devono essere riprodotti su nastro magnetico. Non si potrà procedere alla registrazione nelle sedute segrete.

Articolo 35

Nomina degli scrutatori

- I. Il Presidente, all'inizio di ciascuna seduta, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori. Uno dei Consiglieri deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula. Un eventuale rifiuto della minoranza ad avere il suo rappresentante non inficia il risultato delle votazioni.
- II. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.
- III. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazione, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
- IV. Qualora i Consiglieri designati scrutatori dovessero assentarsi nel corso della seduta, il Presidente provvederà alla loro sostituzione, prima di procedere alle singole votazioni segrete. Provvederà alla sostituzione di un rappresentante della maggioranza con un rappresentante della minoranza nel caso che quest'ultimo non sia

stato designato per assenza di aventi diritto e nel frattempo sia intervenuto alla seduta almeno un appartenente ai gruppi di minoranza.

V. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono constare nel verbale.

Articolo 36

Approvazione del verbale delle sedute precedenti

- I. In apertura di seduta il Presidente interpella il Consiglio in ordine alla opportunità di dare per letti i verbali delle riunioni precedenti.
- II. A tale scopo i suddetti verbali devono essere depositati negli stessi termini e modi stabiliti dall'articolo 27 del presente regolamento.
- III. Se non vengono mosse osservazioni i verbali vengono sottoposti all'approvazione senza modificazioni; altrimenti si apportano le necessarie correzioni seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio. Il Segretario Generale cura che sia apportata apposita annotazione sull'originale del verbale rettificato.
- IV. Sui processi verbali viene concessa la parola, limitatamente a tre minuti, soltanto a chi intende proporre rettifiche o precisazioni in ordine alle dichiarazioni espresse nelle sedute interessate. Non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

Articolo 37

Argomenti ammessi alla trattazione

- I. Il Consiglio non può deliberare alcuna proposta non compresa nell'ordine del giorno della convocazione e regolarmente depositata. Possono tuttavia essere esaminate, con il consenso della maggioranza dei presenti, proposte da sottoporsi in votazione in una seduta successiva.
- II. Nel corso della seduta consiliare possono essere deliberate proposte non comprese nell'ordine del giorno solo in presenza di tutti i Consiglieri in carica e quando nessuno si oppone alla trattazione.
- III. Il Presidente può in ogni momento dare comunicazione su argomenti estranei all'ordine del giorno ma che rivestono particolare interesse per il Consiglio. Sulle medesime comunicazioni, che non possono costituire oggetto di discussione o di votazione, un Consigliere per gruppo può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza. Tali osservazioni, raccomandazioni, proposte o mozioni devono essere contenute nei limiti di cinque minuti per ciascun gruppo.
- IV. Nei modi e nei termini previsti dagli articoli successivi, è sempre ammessa la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni orali, nonché la presentazione di proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Articolo 38

Celebrazioni - Comunicazioni - Commemorazioni

- I. Ogni Consigliere può chiedere la parola per celebrazioni di eventi di particolare rilievo, per commemorazione di persone e per comunicazioni di notevole importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni devono essere contenute nei limiti di cinque minuti per ciascun gruppo.

Articolo 39

Pareri tecnici e contabili

- I. Qualora nel corso della seduta sullo schema di delibera vengono proposte ed accettate modifiche che richiedono l'espressione di nuovi pareri tecnici e contabili, il Presidente del Consiglio ne curerà l'acquisizione dal Responsabile del Servizio e dal Ragioniere Capo. Nel caso i suindicati dirigenti non siano presenti in aula oppure non siano in condizione di poterli rendere, l'argomento in discussione è rinviato ad altra seduta anche della stessa sessione. Si procede allo stesso modo nel caso si riscontri che detti pareri non siano stati resi sulla proposta iniziale di deliberazione.

Articolo 40

Manifestazioni di pareri di organi esterni al Consiglio

- I. Gli argomenti per i quali la legge o i regolamenti prevedono la preventiva manifestazione di pareri da parte di organi esterni al Consiglio possono essere oggetto di discussione, ma sugli stessi non è ammessa alcuna deliberazione qualora il parere non sia stato richiesto, ovvero, se richiesto, non sia ancora decorso il termine fissato per la sua manifestazione. Qualora l'organo che deve rendere il parere non è costituito, il Consiglio delibera in mancanza dello stesso.

Articolo 41

Ordine di trattazione degli argomenti

- I. Gli argomenti devono essere trattati secondo l'ordine di iscrizione. Quelli in trattazione a seguito di rinvio in precedenti riunioni, anche se non esaminati, sono considerati come iscritti al n.1 dell'o.d.g. della seduta immediatamente seguente. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può deliberare la inversione dell'ordine della trattazione degli argomenti in discussione. Sulla proposta di inversione possono parlare due Consiglieri, uno favorevole e l'altro contrario, per una sola volta. Nel caso che, degli oggetti previsti, una parte sia da trattarsi in seduta segreta, quelli in seduta pubblica avranno la precedenza.

Articolo 42

Argomenti da trattarsi in seduta segreta

- I. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.
- II. In particolare il Consiglio Comunale può deliberare, in maggioranza dei presenti, di non ammettere il pubblico, ed in ogni caso quando si trattino questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, qualità ed attitudini delle stesse.
- III. Le nomine dei rappresentanti del Consiglio il cui potere di nomina è in capo al Consiglio stesso, nonché dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico, avvengono in seduta pubblica e a votazione segreta.
- IV. Si deliberano parimenti in seduta pubblica, ma a votazione palese, i provvedimenti di carattere generale, anche se vi siano interessate persone, e la costituzione delle Commissioni Consiliari.

Articolo 43

Relazione introduttiva

- I. La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Presidente del Consiglio, o del Sindaco, o dell'Assessore designato, o dei relatori designati dalle Commissioni, o da Consiglieri incaricati, ovvero del Segretario Generale ai sensi della legge 127/97, articolo 17, comma 68, lettera a).
- II. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla; nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, sarà esposta da uno di essi.
- III. I Presidenti delle Commissioni possono, se lo ritengono opportuno, relazionare sui lavori della Commissione.
- IV. Previo accordo assunto nella Conferenza dei Capigruppo, esperti possono relazionare al Consiglio su argomenti particolari.
- V. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza. Il maggior termine è sempre disposto nei casi di cui al comma V del successivo articolo 44.
- VI. La relazione si può anche omettere qualora sia stata allegata agli avvisi di convocazione del Consiglio, notificati ai Consiglieri entro termini previsti dal presente regolamento, oppure su richiesta di tutti i Consiglieri presenti.

Articolo 44

Disciplina degli interventi

- I. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
- II. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento.

- III. A ciascuno Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di prendere la parola non più di una volta, e per un tempo non superiore a quindici minuti, salvo i casi per i quali il presente regolamento prescrive una diversa durata.
- IV. Il Consigliere che nel tempo prescritto riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti; può chiedere, altresì, che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.
- V. Quando l'interesse del dibattito lo esiga (dichiarazioni programmatiche, bilancio, piani urbanistici, piani organici, ecc.), il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può eccezionalmente consentire deroghe a quanto precedentemente disposto.

Articolo 45

Fatto personale

- I. Il Consigliere che si ritiene pregiudicato nella propria condotta o che si reputa leso nella dignità personale o che si sente attribuire opinioni diverse da quelle realmente espresse, può chiedere la parola per fatto personale.
- II. Non è ammessa, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
- III. Se il Consigliere non si limita ad intervenire sul solo fatto personale si applica il successivo articolo 56.

Articolo 46

Ordine degli interventi e mozione d'ordine

- I. I Consiglieri che intendono intervenire nel dibattito devono chiedere la parola dopo la illustrazione dell'argomento in discussione. Il Presidente concede la parola ai Consiglieri nell'ordine di richiesta, salvo la precedenza per le mozioni d'ordine. Il Presidente, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi di maggioranza a quelli di minoranza, e viceversa.
- II. Per conoscere la posizione dei gruppi consiliari presenti, il Presidente può sollecitare l'intervento dei Consiglieri che si sono prenotati appartenenti a gruppi che non abbiano ancora esposto la loro posizione.
- III. La mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di disposizioni di leggi o di regolamenti, può essere avanzata in qualsiasi momento ed ha precedenza su ogni altra questione. Sulla ammissione o meno della mozione d'ordine decide il Presidente.

Articolo 47

Chiusura della discussione

- I. Esauriti gli interventi e la eventuale replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Resta salvo, se richiesto da taluno dei Consiglieri, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta quando la stessa sia composta di diversi articoli o parti e non sia stata assegnata a Commissioni in sede redigente. Nel caso trattasi di argomento relativo a tale assegnazione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento delle Commissioni Consiliari di cui al successivo articolo 72.

Articolo 48

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri

- I. Su ciascun argomento i Consiglieri hanno diritto di fare proposte per approvare o respingere o rinviare o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte. Vale anche in questa ipotesi il limite temporale di cui all'articolo 44.
- II. Quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento dal relatore, è assunta come base la prima tra le proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri.
- III. Le proposte di cui ai commi precedenti sono effettuate mediante ordini del giorno o emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazioni. Esse devono essere redatte per iscritto, firmate e consegnate al Presidente, il quale ne dà lettura. Eccezionalmente, e sempreché non sia richiesta l'espressione di pareri tecnici e contabili, le proposte possono essere enunciate anche verbalmente nei loro termini sostanziali; in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzare e di tradurle formalmente a verbale per sottoporle al voto del Consiglio.

- IV. Le proposte possono essere presentate prima o durante la discussione, o anche al termine di questa. Il Presidente, esaurito il dibattito, ove ne ravvisi la necessità invita i Consiglieri a puntualizzare succintamente le proposte conclusive sull'argomento, e comunque in non più di cinque minuti.
- V. Gli emendamenti possono essere di tipo aggiuntivo, soppressivo, sostitutivo. Quando l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della proposta principale; se è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso di cui si propone la soppressione; se è sostitutivo, si pone ai voti prima l'inciso che si vorrebbe esprimere; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.
- VI. Per la presentazione e discussione di emendamenti relativi al bilancio di previsione vanno osservate le norme dettate al riguardo dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 49

Questione pregiudiziale e sospensiva

- I. In relazione ad ogni proposta di deliberazione ciascun Consigliere può sollevare, prima dell'inizio della discussione, questione pregiudiziale o sospensiva.
- II. La questione pregiudiziale ha per oggetto la legittimità, sotto ogni profilo, della proposta di deliberazione all'ordine del giorno.
- III. La sospensiva riguarda soltanto l'opportunità politico-amministrativa di discutere la proposta di deliberazione.
- IV. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono sottoposte alla decisione del Consiglio ed in merito potrà intervenire, per non più di dieci minuti, un Consigliere di avviso contrario.

Articolo 50

Ritiro delle proposte

- I. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere proponente possono in qualsiasi momento precedente alla votazione ritirare l'argomento. Se il ritiro avviene prima dell'inizio della discussione sull'argomento nessuno può prendere la parola; se avviene nel corso del dibattito si applica il comma IV del precedente articolo 49.

Articolo 51

Ordine delle votazioni

- I. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
- a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo.
- II. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, si fa seguito alla votazione nel seguente ordine:
- a) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - b) degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
 - c) delle singole parti del provvedimento se questo si compone di varie parti o articoli, quando venga richiesta da uno o più Consiglieri, salvo che il regolamento delle Commissioni Consiliari riservi al Consiglio la sola votazione finale.
 - d) infine, del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Articolo 52

Dichiarazione di voto e proclamazione dell'esito della votazione

- I. Terminata la discussione, il Consiglio procede alle operazioni di voto.
- II. Dichiarata aperta la votazione, un rappresentante di ciascun gruppo costituito e coloro che intendono votare in difformità dal gruppo di appartenenza possono fare dichiarazioni.

- III. Il Presidente concede la parola prima ai Consiglieri che intervengono a titolo personale, successivamente agli appartenenti al gruppo misto, ed infine ai rappresentanti dei gruppi. Quest'ultimi sono chiamati in ordine crescente rispetto alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. In caso di parità di numero di Consiglieri, la priorità è determinata dalla minore cifra elettorale.
- IV. I Consiglieri di cui al comma II fanno una dichiarazione sul voto e sui motivi che lo determinano e possono richiedere espressa constatazione nel verbale. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio gruppo può parlare per non più di cinque minuti, quello che interviene a titolo personale per non più di due minuti.
- V. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se nominati, ne riconosce e proclama l'esito.

Articolo 53

Maggioranze qualificate

- I. Lo Statuto e le sue modifiche devono essere approvati con la maggioranza qualificata prescritta dalla legge.
- II. Il Difensore Civico è nominato con la maggioranza richiesta dallo Statuto.
- III. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei componenti:
- la convenzione, unitamente allo statuto, dei consorzi;
 - le mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco;
 - l'istituzione al proprio interno di Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
 - la costituzione delle Istituzioni;
 - i regolamenti e le loro modifiche;
 - gli atti costitutivi ed i relativi regolamenti dell'associazione con altri comuni.

Articolo 54

Computo della maggioranza

- I. Salvo che per i casi di cui al precedente articolo 53 e per quelli espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti.
- II. I Consiglieri che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti.
- III. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultano bianche, nulle o non leggibili si computano tra le schede votate per determinare la maggioranza dei votanti.
- IV. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero dei voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
- V. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
- VI. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
- VII. In caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata.

Articolo 55

Forme di votazione

- I. La espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge, espressamente lo prescrive.
- II. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano o tramite supporti elettronici, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza ed in ogni caso quando la controprova sia richiesta.
- III. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede o di palline bianche e nere, che i Consiglieri, su appello del Segretario, dovranno personalmente deporre nell'urna.
- IV. Durante la votazione a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.
- V. Nelle votazioni a scrutinio segreto non è possibile fare dichiarazioni di voto.
- VI. Il Consigliere che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

VII. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Consigliere non può votare quando è iniziato lo spoglio delle schede.

Articolo 56

Disciplina dei Consiglieri

- I. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che il Consigliere non rispetti il tempo assegnato per l'intervento o non si attenga all'argomento.
- II. Qualora l'oratore persista il Presidente gli toglie la parola.
- III. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- IV. Qualora il Consigliere continui a parlare dopo che il Presidente gli abbia tolto la parola o, richiamato, persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie ai Vigili Urbani di servizio perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del Consigliere censurato a fine seduta.
- V. Nei casi previsti dal precedente comma e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio Comunale per un periodo non superiore a tre giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni al Presidente. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Articolo 57

Disciplina del pubblico

- I. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esse riservato, e non turbando il regolare svolgimento della seduta.
- II. Il Presidente richiama chi causa disordine, e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare la espulsione dall'aula e, in casi di violenza od oltraggio, chiedere l'intervento della Forza Pubblica.
- III. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula.
- IV. Per il servizio d'ordine nell'aula, il Presidente si avvale dei VV.UU. e dei commessi. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
- V. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico non possono portare armi od oggetti pericolosi per la incolumità pubblica, devono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque manifestazione di approvazione o disapprovazione.
- VI. A nessuno può essere impedito di assistere alle sedute del Consiglio, purché osservi le leggi ed i regolamenti. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio. Oltre al Segretario, al Vice Segretario, ai dirigenti, ai verbalizzanti, ai Vigili Urbani, agli addetti ai servizi, potranno, secondo le esigenze della materia in discussione, essere ammessi altri funzionari ed impiegati municipali.
- VII. Nella parte della sala riservata al Consiglio sono assegnati posti ai corrispondenti della stampa ed ai redattori di emittenti radio-televisive, accreditati, anche nelle modalità, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- VIII. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radio-televisive e/o fotografiche; se l'autorizzazione non è chiesta per singola ripresa deve essere sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 58

Proposte dei Consiglieri circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza

- I. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che deciderà, sentito un Consigliere a favore ed uno contro, per alzata di mano.

Articolo 59

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

- I. Ogni Consigliere può presentare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune.

Articolo 60

Ordini del giorno

- I. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
- II. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.
- III. Ogni Capogruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole previsioni nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio, si procederà alla votazione conclusiva.

Articolo 61

Interrogazione

- I. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta intesa a conoscere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano dare notizie al Consiglio su determinati documenti, ovvero abbiano preso o palesino intenzione di prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

Articolo 62

Forme e svolgimento della interrogazione

- I. Le interrogazioni possono essere presentate per iscritto, o rivolte verbalmente dal Consigliere Comunale in apertura di seduta del Consiglio o, in caso di più sedute, nella prima o in altra indicata nell'avviso di convocazione.
- II. Possono anche essere inoltrate per iscritto nell'intervallo tra due sedute consiliari; in tal caso, se espressamente richiesto, ne viene data lettura all'inizio della seduta successiva ed è obbligatoria la presenza dell'Assessore al ramo.
- III. Lo svolgimento di una interrogazione deve avvenire in non più di cinque minuti, salvo deroghe, concesse dal Presidente del Consiglio, in casi eccezionali e su argomenti di particolare importanza. Nel caso un Consigliere presenti più interrogazioni orali, il tempo massimo a sua disposizione non può superare i dieci minuti.
- IV. La formulazione delle interrogazioni deve avvenire nel tempo massimo di un'ora. Nel caso che le stesse non siano tutte esaurite verranno discusse in altra seduta. L'interrogato può rispondere oralmente nella stessa seduta, ovvero riservarsi di rispondere in altra seduta o per iscritto, comunque entro trenta giorni. In ogni caso è facoltà dell'interrogante chiedere risposta scritta. Avuta la risposta, l'interrogante può replicare soltanto per dichiarare con una breve motivazione se si ritiene soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto. Il tempo riservato per tali dichiarazioni non può comunque eccedere i cinque minuti. Superato tale termine, il Presidente del Consiglio, dopo aver preavvertito l'interrogante per due volte, ha facoltà di togliergli la parola.
- V. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può promuovere la fissazione di apposite sedute di Consiglio per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, senza limitazioni di tempo.

Articolo 63

Interrogazione a risposta immediata

- I. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta al mese. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Sindaco o il Vice Sindaco e l'Assessore o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Nelle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non è possibile procedere alla verifica del numero legale.
- II. Per ogni seduta di cui al comma I, il Presidente del Consiglio Comunale predispose un elenco composto da non più di n.15 interrogazioni formato sulla base dei seguenti inderogabili criteri:
 - a) rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale dell'interrogazione;
 - b) rispetto all'alternanza tra consiglieri di minoranza e maggioranza e tra gruppi consiliari;
 - c) garanzia per ciascun gruppo consiliare di poter rivolgere almeno una interrogazione.
- III. Le interrogazioni di cui al comma I devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di obiettiva rilevanza, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
- IV. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di cinque minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Consigliere del medesimo Gruppo ha il diritto di replicare per non più di tre minuti.
- V. Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione radio-televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

Articolo 64

Interpellanza

- I. L'interpellanza, o interrogazione con dibattito, consiste nella richiesta per iscritto di informazione rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco o alla Giunta in ordine a determinati atti amministrativi compiuti o da compiersi o nella domanda per conoscere i motivi e gli intendimenti dell'azione dell'Amministrazione.

Articolo 65

Forme e svolgimento della interpellanza

- I. L'interpellanza può essere presentata da un Capogruppo o da almeno tre Consiglieri. L'atto, indirizzato al Presidente del Consiglio, deve essere presentato per iscritto e consegnato al Segretario Generale o a chi lo sostituisce, che ne dispone l'assunzione immediata al protocollo.
- II. L'interpellanza deve essere discussa non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
- III. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
- IV. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
- V. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.
- VI. Il Presidente del Consiglio può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
- VII. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Articolo 66

Ordine delle interrogazioni e delle interpellanze

- I. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione e iscrizione.

Articolo 67

Mozione dell'interrogazione o interpellante

- I. E riservata all'interrogante o interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare, ove lo creda, una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione in conformità alle norme dell'articolo seguente.

Articolo 68

Mozioni

- I. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento per sollecitare o impegnare, secondo un dato orientamento, l'attività dell'Amministrazione. La mozione può consistere altresì in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione medesima.
- II. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio ed al Sindaco per iscritto e firmata almeno da un Capogruppo o da tre Consiglieri. Può essere presentata anche nel corso di sedute a conclusione delle discussioni avvenute e deve in ogni caso essere discussa non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
- III. La seduta non può avere luogo oltre venti giorni dalla presentazione, quando la mozione sia sottoscritta da un quinto dei Consiglieri e contenga inoltre la relativa espressa richiesta di convocazione del Consiglio.
- IV. Più mozioni, relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione in un tempo non superiore a venti minuti. In caso di assenza, la mozione sarà illustrata da un designato del gruppo di appartenenza. Hanno, inoltre, il diritto di intervenire nella discussione non più di un Consigliere per ogni gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- V. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferisce la mozione sono assorbite dalla discussione relativa, e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.
- VI. Chiusa la discussione, il Sindaco, o l'Assessore all'uopo delegato, riassume la posizione della Giunta, e, se non vi sono dichiarazioni di voto, da contenere nei tempi di cui al comma IV del precedente articolo 52, il Presidente del Consiglio mette la mozione in votazione nel suo complesso, con gli emendamenti eventualmente approvati.
- VII. La mozione può sempre essere ritirata. La stessa si intende rinunciata qualora nessun firmatario sia presente e non sia intervenuta la designazione di cui al precedente comma IV.

Articolo 69

Sedute "aperte"

- I. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, può indire una seduta "aperta" del Consiglio, nella sua sede.
- II. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
- III. Le persone invitate hanno diritto di parola.
- IV. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

Articolo 70

Risorse finanziarie dell'Ufficio del Consiglio e del Consiglio Comunale

- I. Fanno parte dell'Ufficio il personale preposto all'Ufficio Atti del Consiglio e quello che svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni ed ai gruppi consiliari.
- II. Allo stesso Ufficio deve essere assegnato personale che assicuri forme di assistenza tecnica ai fini della redazione del testo di proposte deliberative di iniziativa dei Consiglieri.
- III. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
- IV. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Segretario Generale o, su delega di questi, dal Vice Segretario Generale; quelli liquidativi dal medesimo Segretario Generale o, su sua delega, dal Ragioniere Capo.

- V. I provvedimenti liquidativi delle spese comprendono anche i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ed i compensi per lavoro straordinario prestato per l'assistenza alle medesime sedute.
- VI. La liquidazione delle spese e delle indennità di cui all'articolo 6, commi III e IV, è effettuata su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
- VII. Per i provvedimenti di spesa si applicano le norme dettate in merito dai Regolamenti di Contabilità e del Personale, fatta salva la previsione di cui al comma III del successivo articolo 74.

Articolo 71

Sede e funzionamento dei gruppi consiliari

- I. Ogni gruppo rappresentato in Consiglio ha diritto di ottenere una sede dotata di materiali ed attrezzature ed una segreteria funzionale. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei gruppi minori. I locali del Comune vengono assegnati a seconda della disponibilità.
- II. L'erogazione di contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è stabilita con apposita deliberazione consiliare.
- III. Al fine di cui al precedente comma, viene stanziata apposita previsione di spesa, da ripartirsi a favore di tutti i gruppi regolarmente costituiti in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori commisurate alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
- IV. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate a fine dell'esercizio finanziario.
- V. Il Presidente del Consiglio rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

Articolo 72

Commissioni Consiliari

- I. La costituzione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consiliari sono disciplinate da apposito regolamento, con l'osservanza delle disposizioni previste in merito dallo Statuto e dal presente regolamento.

Articolo 73

Integrazione del regolamento

- I. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 74

Disposizioni finali

- I. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, ed in quanto compatibili con lo Statuto, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio approvato con atto consiliare n.18 del 25 marzo 1999.
- II. Le disposizioni del presente regolamento riferite al personale dipendente costituiscono criteri generali che la Giunta è tenuta a rispettare in sede di adozione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- III. Qualora interverranno norme legislative ai sensi delle quali "i consigli comunali sono dotati di propria competenza funzionale e organizzativa", le disposizioni regolamentari comunali, all'epoca vigenti, in materia di ordinamento degli uffici e di contabilità saranno transitoriamente conservate fino all'entrata in vigore di apposite norme integrative del presente regolamento ed il centro di costo, cui verranno assegnate le risorse atte a garantire un effettivo esercizio della competenza autonoma del Consiglio, sarà affidato in gestione, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, o, su delega di questi, al Vice Segretario Generale.

Articolo 75

Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento

- I. Il presente regolamento diviene esecutivo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del comma IV dell'articolo 110 dello Statuto del Comune.

Articolo 76

Deposito e diffusione del regolamento

- I. Copia del presente regolamento sarà depositata nell'Ufficio Atti del Consiglio Comunale a disposizione dei Consiglieri.
 - II. Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Segretario Generale a tutti i Consiglieri eletti, in occasione dalle notifica dell'elezione.
-